

Milano, 21 Gennaio 2020

NOTIZIARIO N. 1

ADM LOMBARDIA: ESITO RIUNIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 2019 E SULL'ISTITUTO DEL PART-TIME!

In data odierna si è svolta presso la Direzione Regionale Dogane della Lombardia la riunione avente ad oggetto due diverse informative: la prima in ordine gli obiettivi conseguiti nel 2019 da tutte le strutture e la seconda relativa all'istituto del part-time.

Per quanto riguarda il primo punto ci è stato comunicato il raggiungimento degli obiettivi per tutta la Direzione Regionale ancorché i dati sono al 30 novembre 2019 (Direzione regionale al 1,10 e tutti gli Uffici doganali al di sopra del 1,05).

Questo dato è significativo se rapportato anche agli attuali livelli degli organici, che si sono sempre più ridotti nel corso degli ultimi anni sia per effetto dei pensionamenti ordinari che anticipati.

Pertanto, come FLP abbiamo chiesto di fare una riflessione sulle future valutazioni del personale, il quale è stato chiamato a dare un maggior impulso alle proprie attività, proprio per permettere a tutti gli Uffici della Regione di raggiungere gli obiettivi 2019.

In tale occasione, come FLP abbiamo anche chiesto aggiornamenti sulla procedura dei comandi attivati nel 2019 (110 posizioni di seconda e terza area).

Il Direttore Regionale ci ha informato che, la scorsa settimana, sono partite le richieste nominative di nulla osta all'Agenzia delle Entrate dei candidati vincitori della procedura.

Se i nulla osta non arriveranno entro 30 giorni ci sarà lo scorrimento della graduatoria per gli idonei.

Per quanto riguarda la situazione attuale dei comandi è la seguente: nulla osta positivi 23, nulla osta negativi 43, rinunce 12, posizioni ferme 27 (tutti di terza area relativi a dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in attesa di nulla osta) e in attesa di risposta 3 dipendenti.

Nel prospetto che segue, vi riportiamo distinti per Direzioni, la situazione attuale e che ha già visto l'ingresso di alcune unità di personale:

Uffici	Posti da bando	Ingresso personale al 31.12.2019
Bergamo	13	0
Brescia	7	1
Como	13	3
Malpensa	15	6
Mantova	8	2
Milano 1	3	1
Milano 2	2	2
Milano 3	22	2
Pavia	4	1
Tirano	1	1
Varese	2	0
Monopoli Bergamo	5	0
Monopoli Brescia	3	2
Monopoli Mantova	2	0
Monopoli Milano	10	2

Per quanto riguarda la procedura di mobilità intercompartimentale ci sono stati dei problemi su alcuni nulla osta in quanto non erano dei veri e propri nulla osta. Il 28 gennaio inizieranno i colloqui per il personale di terza area mentre la commissione della seconda area sta ancora lavorando e a breve inizieranno anche loro i colloqui.

Infine, per ciò che concerne l'istituto del **part-time** l'amministrazione ha fatto presente che la nuova procedura della contabilizzazione in self-service del lavoro supplementare e straordinario in part-time partirà dal primo gennaio 2020. È stato ribadito che il part-time verticale può fare lavoro supplementare e straordinario solo quando è assente e previa autorizzazione del dirigente.

Le ore extra saranno codificate "**ore eccedenti non classificate**" e solo a fine anno verranno consuntivate e il dipendente potrà accantonarle in banca ore oppure chiedere il pagamento che non avverrà prima di gennaio dell'anno successivo a quello di fruizione. Al momento è possibile utilizzare le ore eccedenti non classificate come se fossero una specie di riposo compensativo da fruire entro la fine del mese successivo senza possibilità di poterle accantonare in banca ore o riposo compensativo.

Come sigla abbiamo rappresentato la disparità di trattamento tra il dipendente in part time e quello a tempo pieno e tra personale in part-time orizzontale e personale in part time verticale.

Abbiamo anche rappresentato l'impossibilità per il personale in part time verticale di effettuare prestazione straordinaria in quanto di fatto viene negata la possibilità di fare straordinario e di conseguenza l'impossibilità di fruire dell'istituto della banca delle ore o riposo compensativo.

Inoltre, abbiamo fatto presente all'amministrazione che la nota di Roma come quella diramata dall'Ufficio risorse il 13 gennaio c.a. potrebbero essere lette sotto un'altra luce senza creare questa situazione paradossale: l'articolo 59 del CCNL va applicato solo nel caso in cui l'amministrazione chiede a un dipendente in part time di effettuare prestazione lavorativa quando assente e le ore effettuate saranno imputate a lavoro supplementare 1, supplementare 2 e straordinario in part-time, situazione che di fatto non si realizza quasi mai.

Viceversa nelle giornate di presenza intere, il dipendente in part time verticale può effettuare ore extra, sempre previa autorizzazione, che andranno conteggiate come straordinario, come finora effettuato.

Laddove, invece, questa interpretazione non fosse ritenuta percorribile, l'attuale disposizione dell'Ufficio Risorse non potrà essere condivisa perché crea disparità di trattamento tra lavoratori in part time e lavoratori a tempo pieno, disparità di trattamento tra dipendenti in part time orizzontale e verticale ma soprattutto perché impedisce al dipendente in part-time verticale di poter effettuare straordinario, previamente autorizzato, impedendo quindi di poter accantonare ore in banca ore/riposo compensativo con impossibilità, di fatto, di utilizzo di due istituti contrattuali previsti dal CCNL. Inoltre, nel caso in cui venisse autorizzato lo straordinario, il pagamento avverrebbe a gennaio dell'anno successivo come pure l'utilizzo della banca ore/riposo compensativo non potrà essere fruito da subito ma dall'inizio dell'anno successivo.

È stato anche rappresentato che l'art. 6, comma 3 del D. L.vo n. 81 del 15.6.2015 prevede che "nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario", decreto richiamato dallo stesso art. 59 CCNL, comma 13, a cui bisogna far riferimento per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali.

Anche nell'Atto di Governo sottoposto a parere parlamentare n. 158 del 9 aprile 2015 espressamente prevede all'art. 4, comma 6, che *"nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale e misto è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie"*

A conferma di quanto sopra esposto è stato rappresentato che anche altre Amministrazioni, che hanno il nostro stesso CCNL Funzioni Centrali, consentono al personale in part time verticale di effettuare lavoro straordinario nelle giornate lavorative a tempo pieno e che questo tipo di interpretazione creerà non pochi problemi agli Uffici in termini di raggiungimento del budget, visto che circa il 10% dei colleghi in servizio nella regione utilizza l'istituto in questione.

Cordiali saluti

La Segreteria Regionale
FLP Ecofin Agenzie Fiscali e MEF della Lombardia